

(N. 1109-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

(RELATORE DI ROCCO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1955

Comunicata alla Presidenza il 25 ottobre 1955

Ammasso volontario dei formaggi «grana», «gorgonzola», «provolone» e del burro, di produzione 1955.

ONOREVOLI SENATORI. — Da un paio d'anni a questa parte i produttori agricoli dell'Italia settentrionale lamentano un grave disagio economico per il notevole ribasso dei prezzi del latte industriale. Ribasso che è il diretto riflesso della pesantezza di prezzi determinatasi nel mercato dei formaggi e del burro perchè, come è noto, il prezzo del latte viene calcolato in base al valore di mercato del prodotto finito. I formaggi maggiormente colpiti dalla flessione sono il «grana», il «gorgonzola» e il «provolone».

I primi due sono fabbricati esclusivamente nell'Italia settentrionale ma anche il «provolone» — tipico dell'Italia meridionale — viene prodotto su larga scala nella Pianura Padana specialmente in provincia di Cremona. È altresì noto che circa il 90 per cento del burro italiano viene prodotto nel nord.

È evidente perciò che la crisi lattiero casearia — problema di viva attualità — pur facendo risentire i suoi effetti un po' qua e là in tutte le Regioni italiane, assume carattere di particolare gravità per le Regioni setten-

trionali dove il binomio agricoltura-zootecnia costituisce il canone basilare della struttura economica di quelle aziende. Se, poi, si consideri la scarsa produzione granaria del 1954 che ha maggiormente acuito il disagio di quegli agricoltori, si comprenderà il motivo che ha spinto lo Stato ad intervenire in loro favore con le provvidenze che sono oggetto del disegno di legge sottoposto all'esame del Senato.

La difficoltà di collocamento e la conseguente flessione dei prezzi dei prodotti lattiero-caseari, sono dovute a cause varie di cui le principali possono individuarsi:

- a) nell'aumento della produzione;
- b) nel lento adeguarsi del consumo all'aumento della produzione specialmente del latte alimentare;
- c) nella grave contrazione delle esportazioni;
- d) nell'aumento delle importazioni di formaggio e di burro;
- e) nella fraudolenta immissione di grassi alimentari non provenienti dal latte.

* * *

Nel dopoguerra, i produttori italiani hanno ricostruito con mirabile celerità il patrimonio zootecnico. In confronto all'anteguerra, si registra un aumento totale di circa due milioni di capi. Le vacche da latte si calcolano oggi a tre milioni e 450 mila.

Considerando poi il progresso raggiunto nei sistemi di allevamento e nell'adozione di complessi selezionati ad alto rendimento, si comprenderà facilmente come l'aumento della produzione zootecnica sia stato superiore a quello che l'incremento quantitativo del bestiame avrebbe potuto dare.

La produzione lattiera italiana, che nel 1938 non raggiungeva i 56 milioni di quintali, nell'ultimo anno è stata stimata in 81 milioni di quintali. Di essa l'80,36 per cento è stata prodotta nell'Italia settentrionale, dove anche i derivati del latte segnano una produzione progressivamente crescente.

I prodotti più importanti e ai quali si rivolge il disegno di legge, nel 1954 sono aumentati in confronto al 1951: il burro del 5 per cento (produzione totale q. 619.000); il « grana » del

25 per cento (produzione totale q. 1.000.000); il « gorgonzola » del 6 per cento (produzione totale q. 350.000).

Sebbene i consumi interni siano anch'essi aumentati soprattutto in relazione all'incremento demografico, tuttavia la maggiore richiesta non è ancora proporzionata all'incremento produttivo, nè alla ulteriore possibilità di espansione della produzione nazionale.

E mentre il consumo interno si mantiene sempre basso, le possibilità di sbocchi all'estero dei nostri prodotti sono andate restringendosi e le importazioni hanno segnato un incremento impressionante.

L'esportazione dei formaggi è diminuita da 245 mila quintali dell'anteguerra, a 170 mila quintali nel 1954; e in questi ultimi anni, le importazioni dei formaggi sono aumentate fino a 5 volte rispetto all'anteguerra passando da 46 mila quintali a 261 mila quintali. L'importazione del burro da 2.000 quintali è aumentata a 46.000 quintali.

Per quanto riguarda le frodi si calcola che per adulterare il burro vengono adoperati non meno di 300.000 quintali di grassi di cocco, di palma, di margarina.

Le larghe importazioni e la immissione di grassi alimentari non provenienti dal latte, hanno determinato un preoccupante squilibrio tra disponibilità e consumo creando gravi difficoltà nel collocamento del burro e dei formaggi.

* * *

La elencazione delle principali cause della crisi lattiero-casearia porta alla conclusione che la risoluzione del problema richiede un complesso di rimedi e quindi di provvedimenti. Essi emergono chiaramente dalla diagnosi del male e noi non li indicheremo, perchè non ci pare questa la sede per il loro approfondimento.

Ma se è vero che la crisi richiede un insieme di interventi, ciò non sminuisce l'importanza di un singolo provvedimento come questo che, migliorando l'equilibrio del mercato, rappresenta per sè stesso un rimedio razionale della crisi.

È quindi errata la posizione di chi, rifacendosi alla indubbia necessità di molteplici interventi, critica il provvedimento di ammasso sol

perchè esso non basta da solo ad eliminare la crisi.

L'azione dello Stato deve informarsi all'*unum facere et alterum non omittere* e la Commissione durante l'esame del disegno di legge ha espresso voti perchè l'opera intrapresa dal Governo sia completa fino in fondo.

In attesa che il mercato dei derivati del latte raggiunga il naturale equilibrio, non può trascurarsi l'attuale situazione particolarmente delicata che si è determinata per la impossibilità economica dei produttori di procrastinare le vendite oltre un certo limite. Col provvedimento proposto si mira a sottrarre i produttori dall'assillo delle affrettate vendite di necessità e dalle speculazioni che su questi fenomeni si inseriscono sempre a tutto danno dell'agricoltura.

Il provvedimento sostanzialmente consiste nella formazione di ammassi agevolati del burro e del formaggio, e vuole altresì incoraggiare la organizzazione economica dei produttori affinché si abituino ad aiutarsi da sé disciplinando le vendite dei loro prodotti.

L'esperienza degli ammassi del grano, del riso e dell'olio nonchè dello stesso formaggio « grana », attuato l'anno scorso, ha ormai dimostrato la rispondenza del mezzo al fine.

* * *

L'azione di difesa, iniziata l'anno scorso in favore del « grana », quest'anno non solo viene estesa ai formaggi « gorgonzola » e « provolone » ed al burro, ma è integrata con un diretto intervento finanziario dello Stato per conseguire risultati più efficaci.

E, poichè l'assillo delle vendite affrettate è più forte nei piccoli produttori, sempre finanziariamente deboli, e su di essi — per la stessa ragione — si esercita più facilmente e si ripercuote più gravemente la speculazione, la Commissione ha modificato l'articolo uno del disegno di legge stabilendo che la difesa delle piccole aziende abbia preminenza sulle altre.

L'articolo 2 del disegno di legge stabilisce che lo Stato concorre all'attuazione dell'ammas-

so dei prodotti conferiti, nella misura massima di lire 5.000 per ogni quintale di formaggio « grana »; di lire 3.500 per ogni quintale di « gorgonzola » in pasta; di lire 4.500 per ogni quintale di provolone e di lire 10.000 per ogni quintale di burro. Lo stesso articolo 2 stabilisce il limite di quintali 70.000 per il « grana » e il limite di lire 250 milioni nella somma complessiva da erogarsi per il concorso statale relativamente agli altri tre prodotti, i quali usufruiscono del contributo anche se depositati, per la conservazione, in magazzini di privati, riconosciuti idonei.

L'articolo 3 prevede il contributo statale anche alle partite di « gorgonzola », « provolone » e burro non conferite all'ammasso che venissero acquistate da Enti o Associazioni agricoli per la difesa del mercato di tali prodotti.

Con questa disposizione si vogliono aiutare anche i produttori agricoli che non hanno la disponibilità della merce da conferire perchè la lavorazione di quei prodotti, in molte zone, viene effettuata da ditte industriali. E poichè le ditte pagano all'agricoltore il latte ad un prezzo calcolato in base al valore di mercato del prodotto finito, con un diretto intervento tonificatore del mercato dei prodotti trasformati, si sostiene in definitiva il prezzo del latte e si aiutano anche gli agricoltori che non possono ammassare.

Onorevoli Senatori,

Le brevi considerazioni che precedono bastano a definire il significato del provvedimento che forma oggetto del presente disegno di legge. Gli ammassi intesi a migliorare l'equilibrio del mercato dei prodotti agricoli hanno sempre conseguito utili risultati ed è questa esperienza positiva che spiega l'insistenza degli agricoltori che invocano a gran voce la legge. Per esaudire le loro giuste ansie e sollevarli dal grave disagio in cui si dibattono, la 8ª Commissione ha l'onore di invitarvi ad approvare il progetto legislativo con la modificazione dianzi accennata.

DI ROCCO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DAL MINISTERO.

Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato a disporre, con decreti di concerto con il Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario dei formaggi « grana », « gorgonzola », « provolone » e del burro, di produzione 1955, ed a fissare le relative modalità.

Art. 2.

Fermi restando i privilegi e le agevolazioni fiscali, previsti dalla legge 20 novembre 1951, n. 1297, lo Stato concorre all'attuazione dell'ammasso dei prodotti conferiti, ai sensi del precedente articolo dai produttori, nelle seguenti misure massime:

- 1) lire 5.000 per ogni quintale di formaggio « grana » fino al limite di quintali 70.000;
- 2) lire 3.500 per ogni quintale di formaggio « gorgonzola » in pasta; lire 4.500 per ogni quintale di formaggio « provolone »; lire diecimila per ogni quintale di burro; anche se i prodotti conferiti siano depositati per la conservazione in magazzini di privati, riconosciuti idonei dall'Ente incaricato della gestione dell'ammasso. La somma complessiva da erogarsi per il concorso statale relativamente ai prodotti di cui al presente n. 2) non potrà superare lire 250.000.000.

Art. 3.

Per i prodotti di cui al n. 2) del precedente articolo 2 il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha la facoltà di riconoscere, con propri decreti di concerto con il Ministro per il tesoro, il contributo statale alle partite non conferite all'ammasso che venissero acquistate da Enti o Associazioni agricoli per la difesa del mercato del prodotto oggetto dell'operazione.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE.

Art. 1.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato a disporre, con decreti di concerto con il Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario dei formaggi « grana », « gorgonzola », « provolone » e del burro, di produzione 1955, ed a fissare le relative modalità, tenendo presente che il beneficio è diretto soprattutto a difendere la produzione lattiero-casearia delle piccole aziende.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nello stesso decreto ministeriale saranno precisati i quantitativi di prodotti ammissibili al contributo e le altre modalità e condizioni, alle quali l'operazione dovrà essere subordinata.

Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 600 milioni dipendente dall'applicazione della presente legge si farà fronte con equivalente riduzione del capitolo n. 680 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1955-56, destinato a fronteggiare oneri dipendenti dall'importazione di cereali esteri.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.